

LXXIV.

TORNATA DEL 24 GENNAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedo — Commemorazione del Senatore Capone — Seguito della discussione sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario — Continuazione del discorso del Senatore Musìo — Discussione del progetto di legge per il pagamento delle imposte dirette mediante cedole del consolidato — Osservazioni del Senatore Figoli — Schiarimenti del Ministro delle Finanze — Squittinio segreto sullo stesso progetto — Ripresa della discussione sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario — Osservazioni del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio in risposta ai vari oppositori — Dichiarazioni e riserve del Guardasigilli — Discorso del Senatore Mirabelli in favore del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, della Marina, di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi interviene il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Salmour chiede un mese di congedo per motivi di salute, che gli è dal Senato accordato.

Commemorazione del Senatore Capone.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Compio il mesto ufficio d'annunziare al Senato la recentissima morte dell'onorevole Collega il Senatore Giuseppe Capone, mancato ai vivi nella città di Napoli nella sera di

ieri l'altro. Il Senatore Capone fu cittadino egregio per sensi liberali patriottici e generosi, che dimostrò a favore della grande causa Italiana nelle provincie Napolitane. È stato, per le sue distinte benemerenze verso la patria, aggregato a questo alto Consesso, allorchè quelle provincie vennero, per libero voto popolare, annesse al Regno d'Italia. Assiduo al Senato in Torino nei primi tempi dopo la sua nomina, aveva da più anni, per età avanzata e cagionevole salute, quasi cessato di intervenire. La sua memoria rimarrà cara a tutti coloro che si sono trovati in grado di conoscere ed apprezzare le modeste sue virtù cittadine.

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del progetto di legge per il pagamento dell'imposte dirette mediante cedole del consolidato di cui il Senato ha ieri

dichiarato l'urgenza, ma non trovandosi in Senato il Relatore il quale però sta per arrivare, pregherei il Senato a voler differire alquanto. Passiamo intanto al seguito della discussione sull'ordinamento giudiziario.

L'onorevole Senatore Musio ha la parola per la continuazione del suo discorso.

Senatore MUSIO. Signori Senatori.

Tutto il mio pur troppo lungo discorso non ha che un unico, nobile, puro, alto e santissimo fine. Esso è la condanna di una legge eslege, la cessazione di un disordine legislativo, il ritorno ad uno stato legale, la riconsacrazione del profanato Tempio della Giustizia, l'emancipazione di una Magistratura schiava del potere esecutivo, la riabilitazione delle nostre guarentigie fondamentali, la restaurazione e vivificazione dello Statuto che questa legge ha cadaverizzato e ridotto a lettera morta.

Mezzo non che oratorio, ma necessario per aggiungere l'alto e santo mio fine era: dimostrare che la nostra legge nel fondo tolta dalla liberticida legge francese ha partorito anche tra noi gli stessi scandali ed effetti liberticidi, e la dimostrazione mia era impossibile, se a norma del vostro senno e della vostra coscienza io non indicava almeno un piccol numero di questi perniciosissimi e scandalosi effetti.

Una, due, tre, quattro e cinque volte ho dichiarato solennemente e colla mano sul cuore ho pregato il Senatore Vacca a ritenere che io non potendo a meno di obbedire a questa dolorosa e triste necessità di fare il censore, lo faceva nel senso più impersonale possibile, quindi che censurava la legge, non gli esecutori, gli effetti, non le intenzioni, gli atti, non gli uomini; e che condannando quelli, serbava il più alto rispetto per questi.

Pure ho scorto ieri un movimento troppo scomposto di qualche onorevole nostro Collega e mi ha ingenerato il dubbio che egli mi abbia frainteso. Di lui ho detto quanto di meglio si sia potuto dire del Magistrato più venerato nell'antica e moderna storia; e se vi ha chi possa trovare ancora qualche altra parola di lode od altro titolo di merito, io sono pronto a sottoscrivere di gran cuore e colle due mani. Quindi per la centesima volta dico, che non ho avuto e non ho per lui altro che stima, riguardo, rispetto, riverenza, culto e venerazione.

Dopo tutto ciò resta evidente che l'attribuirmi altro, è malintendere le mie intenzioni,

è andare oltre le mie intenzioni, è fare contro le mie intenzioni, è offendere le mie intenzioni, è volermi accagionare di torti che non ho e sdegnosamente respingo, è fare una meschina ed odiosa opera, tutta di chi la farà, non mia.

Signori, di tutto cuore vi ringrazio della somma benignità con cui vi degnaste di ascoltarmi ieri sul punto concernente i principii contrari allo Statuto, onde s'informa la presente legge. Vi prego a continuarmi la stessa benignità sul punto concernente i principii che devono informare una vera legge organica dell'ordine giudiziario. Vi prometto che oggi non sarò tanto lungo.

La giustizia, la libertà, la vita dei popoli, i loro patti e Carte fondamentali si traducono in lettera morta, quando il Potere esecutivo può governare liberamente a modo suo; e se quando consciamente od inconsciamente oltrepassa la sua legittima sfera di azione, non può venire dall'antagonismo di un altro grande potere perentoriamente contenuto e sospinto dentro i limiti impostigli dalla Costituzione. Senza l'insuperabile ed irresistibile forza di questo antagonismo, la storia tutta è perenne e solenne prova, che i Governi hanno sempre finito nella tirannide ed i popoli nella servitù. Ora, la missione di tale antagonismo è demandata all'ordine giudiziario, che è il terzo grande potere creato dalla nostra Costituzione. È dunque una evidente necessità, che la sua organizzazione debba essere regolata da due supremi principii, uno emergente dalla comune natura di tutti i grandi poteri dello Stato, e l'altro emergente dalla natura specifica della sua missione.

Stando al principio comune a tutti i grandi poteri dello Stato, l'ordine giudiziario deve trovare sancite dalla sua legge organica quattro grandi proprietà, e sono:

1. La sua separazione assoluta da ogni altro grande potere, affinché veruno degli altri possa giammai confondersi con lui ed usurparne le attribuzioni;

2. La sua autonomia, affinché viva di vita sua propria e di azione spontanea;

3. La sua indipendenza, affinché ogni suo atto dipenda unicamente dai suoi liberi consigli e mai dalla volontà altrui;

4. La sua sovranità, affinché veruno possa comandargli, nè giudicarlo, e sia egli solo giudice di se stesso, rimanendo come tutti gli altri

grandi poteri sottoposto unicamente al supremo giudizio della Nazione.

L'antico diritto pubblico interno, specialmente dei Romani, permetteva, che uno solo dei grandi poteri, o dei loro magistrati maggiori, potesse esercitare tutta intera la sovranità; e la guarentigia dei dritti fondamentali di un cittadino romano era collocata, o nella concorde adesione degli altri magistrati maggiori, o nel *veto* di uno di essi.

Ma il dritto pubblico interno dei popoli moderni vieta ad un solo potere il solidale pieno esercizio della sovranità: crea perciò distinti poteri, a ciascuno dei quali ne affida solamente una parte, e colloca l'incolumità degli statuti e la guarentigia dei dritti fondamentali nella separazione, autonomia, indipendenza e sovranità di ciascuno degli stessi grandi poteri dello Stato.

Cercando poi il principio regolatore supremo nascente dalla specifica missione costituzionale demandata all'ordine giudiziario, bisogna che alle quattro indicate proprietà comuni e generiche, se ne aggiunga una quinta, tutta propria e speciale di questo terzo grande Potere dello Stato, consistente nel suo antagonismo al Potere esecutivo; quindi devono essere cinque le grandi proprietà determinanti il carattere, la natura, l'essenza, la vita e la forza dell'ordine giudiziario; e la sua legge organica deve costituirlo come un terzo grande Potere separato, indipendente, autonomo e sovrano antagonista del Potere esecutivo, ed unicamente sottoposto alla suprema sovranità della Nazione.

Che se la legge organica fa diversamente, e peggio se fa l'opposto, come fa la legge presente, ed a vece di attuare gli accennati cinque grandi concetti, vi contraddice, allora essa rende impossibile all'ordine giudiziario la missione del suo antagonismo, cancella dallo Statuto uno dei grandi Poteri dello Stato, sovverte il nostro organismo politico fondamentale, e diventa lo spegnitoio della giustizia, la negazione della libertà e la consacrazione del dispotismo.

Ora, le grandi vitali e caratteristiche proprietà di un istituto non possono nella sua legge organica rimanere allo stato di un semplice sottointeso; ma da una semplice parola devono tradursi in un fatto solenne, e da una semplice idea teorica. in una solenne sanzione

legislativa. Bisogna dunque che la sua legge organica, con apposita e solenne formola, proclami l'ordine giudiziario separato, indipendente, autonomo, e sovrano antagonista del Potere esecutivo, che con esplicite sanzioni lo informi di tutte le attitudini che sono consentanee alle sue cinque ingenite proprietà, e che lo munisca con altre analoghe sanzioni di tutta la forza e di tutti i mezzi che sono necessari per poter contenere efficacemente il Potere esecutivo dentro i suoi limiti costituzionali. Io ho per fermo che veruno possa e voglia discutere la verità dei preindicati principii, che sono incarnati nella nostra Costituzione e sono parte intima e vitale della nostra politica esistenza; ed ho pure per fermo che veruno possa e voglia impugnarne le legittime conseguenze, che ridotte alla loro minima espressione, si riassumono nell'assoluta esclusione del Potere esecutivo da ogni menomo arbitrio ed influenza in quanto ha tratto alla nomina dei giudici, alla loro ulteriore carriera, alla loro disciplina, ed a tutto quanto è l'intero esercizio delle loro attribuzioni, a cominciare dall'atto iniziativo del giudizio e terminando nell'atto finale, che è la sentenza.

E valga il vero, se ripugna all'onestà ed alla ragione che la vita dei popoli e dei governi consista in una serie di menzogne, d'inganni, e di perfidie, e se i loro patti fondamentali devono essere una sacra inviolabile parola di fede, di virtù ed onore, bisogna che l'antagonismo costituzionale dell'ordine giudiziario a petto del potere esecutivo sia nella legge organica giudiziaria tradotto solennemente in atto di vita e verità di fatto. Ora, la minima ingerenza del potere esecutivo nell'ordine giudiziario, rende impossibile e distrugge l'antagonismo solennemente stipulato e giurato nel nostro patto fondamentale. Dunque l'assoluta esclusione del potere esecutivo da ogni minima ingerenza nell'ordine giudiziario, è necessariamente imposta dal nostro patto fondamentale.

Sono controsensi, sono trastulli da bimbo, sono due termini logicamente impossibili: da una parte l'ordine giudiziario, che secondo lo Statuto deve essere barriera insormontabile del potere esecutivo, trascendente la sua legittima sfera d'azione; e dall'altra parte il potere esecutivo investito d'arbitrio, d'influenza e di autorità sull'ordine giudiziario, onde la barriera è convertita in zimbello.

La nostra presente legge organica, che mette in mano del potere esecutivo, la nomina, le sorti ulteriori, l'avvenire, la fortuna e l'onore dei giudici, fa precisamente l'opposto di quello che comanda la nostra Costituzione; imperocchè, mentre in questa è promesso e giurato un ordine giudiziario, che possa legare le mani al potere esecutivo, la nostra legge fa tutto all'opposto, e dà al potere esecutivo cento modi per potere legare le mani all'ordine giudiziario.

Ma prima che io proceda ulteriormente alla mia dimostrazione, è necessario che determini precisamente il concetto dell'antagonismo in discorso.

A prima giunta può ingenerarsi l'idea di una lotta violenta fra il potere esecutivo, che abbia trasceso i termini impostigli dallo Statuto e l'ordine giudiziario che voglia farvelo rientrare; e se tal lotta fosse non che altro, solo possibile, non si saprebbe se il rimedio non fosse danno maggiore del male. Ma tale lotta non è, e non può avvenire, imperocchè se il potere esecutivo travalica i suoi limiti invadendo la sfera legislativa, il potere giudiziario, cui l'atto del potere esecutivo viene presentato, invocandone gli effetti, si limita a ricusare all'atto forza e carattere di legge, ed in questo pacifico e semplice modo riducendo a nulla l'atto del potere esecutivo, lo fa rientrare di per sé nei suoi limiti costituzionali.

Lo stesso e nel modo stesso accade se il potere esecutivo, travalicando i suoi limiti invade la sfera dell'ordine giudiziario, decretando arresti di sua autorità, o dando altri provvedimenti in materia di giurisdizione volontaria o contenziosa.

Anche in questo caso non può essere alcun contatto fra il potere esecutivo e l'ordine giudiziario; e questo limitando tutta la sua autorità all'atto illegale, ordina che gli arrestati siano messi in libertà, e considera come non avvenuti gli altri atti giurisdizionali emanati dal potere esecutivo.

Resta dunque chiaro, che non può fra i due poteri sorgere lotta di alcuna sorta, e che tutto rientra pacificamente nell'ordine costituzionale, rimanendo ciascuno nella propria sfera di azione.

Ma quantunque non si tratti, ché di un pacifico e semplice atto di resistenza, pure questo è impossibile, se il potere esecutivo esercita un'influenza sull'ordine giudiziario. Voi avete

veduto cosa diventa un Giudice istruttore, voi avete veduto cosa diventa un Presidente di Sezione d'accusa, voi avete veduto cosa diventa un Presidente di Corte di Assise, voi in fine avete veduto cosa diventano i Procuratori generali e i Procuratori del Re colla presente legge che intromette il potere esecutivo nell'ordine giudiziario.

I fatti da me indicati sono luminosa ed irrefragabile prova, che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria sono irremissibilmente condannati a piombare nel nulla, se non si fanno devoti e ciechi strumenti del potere esecutivo. Dunque, affinché l'ordine giudiziario possa in qualunque grado della gerarchia compiere la missione del suo antagonismo costituzionale al potere esecutivo, è assolutamente necessario, che il potere esecutivo sia dalla legge organica escluso da ogni minima ingerenza nella nomina dei Giudici, nella sorte della loro ulteriore carriera, nella loro disciplina ed in qualunque atto attribuito alla loro giurisdizione.

Io sono certo che gli onorevoli miei avversari sorgeranno invocando contro la mia tesi, due articoli dello Statuto dicenti, uno che « il Re nomina a tutte le cariche dello Stato » e l'altro che « il Re istituisce i Giudici da lui nominati. »

Ma io li pregherò a dirmi: 1. se questi articoli possono essere intesi contro le regole della giustizia? 2. se possono essere intesi contro lo spirito ed altre disposizioni dello Statuto? Io sono certo che essi risponderanno negativamente alle mie interrogazioni; quindi io cercherò: 1. come, stando alle più ovvie regole d'interpretazione, bisogna intendere i predetti due articoli in modo che consuonino alla giustizia; 2. come bisogna intenderli, affinché non ripugnino allo spirito dello Statuto, e combinati ad altre disposizioni, vengano a formare un unico ed armonico concetto.

Ora, io riando nello Statuto i diritti dei cittadini, e premessa l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, trovo immediatamente, come prima applicazione di tale eguaglianza, proclamata la uguale ammissibilità di tutti alle cariche civili e militari.

Tutti sappiamo che lo Statuto non crea i dritti fondamentali, ma essi esistono già creati da Dio nella natura dell'uomo, e lo Statuto non fa che consacrarne l'inviolabilità nella convivenza civile. Perciò i dritti fondamentali

non sono che gli stessi dritti dell'uomo garantiti nel cittadino.

Ma per chiarire meglio la giustizia onde s'informa il dritto di ogni cittadino alle cariche dello Stato bisogna sottoporre a paziente analisi tutti gli elementi naturali, civili e politici generanti un tale diritto.

La prima proprietà naturale dell'uomo è quella di se stesso, perciò egli ha il dominio di tutte le sue facoltà mentali e corporee, dei suoi studi, delle sue attitudini e delle sue capacità; quindi se vaca una carica dello Stato ed egli è atto a coprirla, egli ha incontestabilmente il diritto di concorrervi. E siccome la carica non può spartirsi fra tutti i concorrenti, perciò la giustizia suggerisce subito il dovere di conferirla a chi ha maggior merito, perchè sa e può meglio disimpegnarla. Ora, è chiaro che chi facesse altrimenti commetterebbe un'ingiustizia. Dunque chi ha il diritto di nominare, ha il dovere di nominare il più degno, ed il diritto del nominante deve armonizzare col diritto del nominando.

L'uomo che trova in se stesso l'origine dei suoi primi diritti è il sustrato perpetuo dei suoi diritti ulteriori civili e politici. Egli, come membro della società civile, ha diritto di partecipare alla vita pubblica, all'andamento dell'amministrazione ed ai progressi della società, ed è un organo nato di tutte le funzioni sociali. È questo il diritto che ciascuno ha di servire la sua patria, acquistato a prezzo di affetti, di danaro, di sangue, e di ogni maniera di sacrifici.

Chi dunque nella nomina alle cariche dello Stato non tenesse nel debito conto questi diritti e meriti del nominando, commetterebbe un'ingiustizia.

Discussione del progetto di legge per il pagamento delle imposte dirette mediante cedole del Consolidato.

(V. Atti del Senato N. 88.)

PRESIDENTE. Essendo presente il Senatore Palieri, Relatore della Commissione permanente di finanza sul progetto di legge pel pagamento delle imposte mediante cedole del Consolidato, s'intraprenderà la discussione di questo progetto.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del progetto.

Articolo unico.

« Le cedole semestrali delle cartelle dei debiti pubblici dello Stato, consolidati 5 e 3 per cento, sono ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre che precede la loro scadenza. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Figoli.

Senatore FIGOLI. Io ho chiesto la parola non per oppormi all'approvazione di questo progetto di legge che porta una facilitazione nel pagamento delle imposte, ma per fare una semplice osservazione. Io credo che a questa facilitazione l'onorevole Ministro delle Finanze dia un'importanza maggiore di quella che merita, essendo essa limitata alle sole imposte dirette.

Se l'onorevole Ministro avesse allargato la facilitazione di cui trattasi, e avesse detto che le cedole del semestre fossero ricevute in tutte le Casse pubbliche, come Dogane ecc., allora io ne vedrei un risultato favorevole sia per il commercio che per l'Erario, e allora si potrebbe raccogliere una somma abbastanza considerevole cosicchè la speculazione per il commercio, ed il paese ne sarebbero vantaggiati. Ma il restringerla semplicemente alle contribuzioni dirette, io credo che l'onorevole Ministro se ne faccia un'idea superiore a ciò che sarà realmente; mentre, ripeto, se questa facilitazione fosse allargata complessivamente a tutte le Casse dello Stato, ne ridonderebbe non solo un vantaggio al paese, ma anche all'Erario, il quale durante il semestre avrebbe potuto raccogliere abbastanza cedole prima che pigliino il volo per Parigi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Prego l'onorevole Senatore Figoli di osservare che l'ammontare delle imposte dirette è, se non erro di 330 milioni circa, cioè 150 per ricchezza mobile e 180 circa per la fondiaria. È vero che una parte di quest'imposta si paga per ritenuta; ma detratte anche la parte che si paga per ritenuta che ammonta a circa 80 milioni restano pur sempre circa 250 milioni.

Ora, l'ammontare del Consolidato, essendo verso i 300 milioni, convengo anch'io che l'ammontare dell'imposta diretta non sia eguale al-

l'ammontare del Consolidato. Ma la differenza non è grandissima; quindi se si dice alle Finanze, voi, anzichè incettare i fondi per pagare al termine del semestre tutta la rendita del Consolidato, accettate durante il semestre stesso in pagamento delle imposte dirette il godimento di questo Consolidato, allora certamente non si reca alcuna perturbazione all'ordinario andamento delle cose.

Ma se invece si entrasse nell'ordine d'idee accennato dall'onorevole Senatore Figoli, se cioè si ordinasse di ricevere in pagamento le cedole semestrali di futura scadenza non solo per le imposte dirette, ma anche per le altre sapete, o Signori, che ne avverrebbe?

Durante i primi mesi del primo semestre l'Erario non riceverebbe nelle sue casse, o almeno potrebbe avvenire che non ricevesse altro se non cedole del Debito Pubblico. Egual cosa si verificherebbe o potrebbe verificarsi nei primi mesi del secondo semestre. Or se si considera che il Consolidato è perpetuo, sapete qual sarebbe la conseguenza di ciò?

Evidentemente la conseguenza sarebbe che per una parte i detentori di Consolidato avrebbero in dono un semestre di rendita, e per altra parte l'Erario sarebbe costretto a fare operazioni di credito, onde avere i mezzi necessari per far fronte alle spese che occorrono nei primi mesi di ogni semestre. Sarebbe anche costretto a rinunciare al beneficio che oggi ottiene dalla riscossione dei dazi doganali di entrata in valute metalliche. È superfluo il dirvi come noi non siamo pur troppo in istato di far queste larghezze e di sottostare a questo sacrificio.

Invece può effettivamente dirsi che la situazione del nostro bilancio non sarà punto variata, quando la facoltà di fare i pagamenti con cedole di Consolidato sia limitata alle tasse dirette, potendosi benissimo provvedere alle spese ordinarie cioè stipendii etc. coi proventi delle tasse indirette. Anzi con questa limitazione, quando cioè si stabilisca che a misura che scade pel cittadino la rata dell'imposta diretta possa egli pagarla con cedole del debito pubblico, non si genererà nel mercato quel perturbamento, che nasce dal dovere accumulare ingenti mezzi nelle casse dello Stato onde far poi grandi pagamenti.

L'onorevole Figoli ha anche accennato ad un altro ordine d'idee. Egli ha detto: quando si ammettessero in pagamento le cedole per tutte

le specie d'imposte, allora sarebbe più facilmente evitato quell'inconveniente gravissimo e costosissimo, che certi titoli si portino all'estero per essere riscossi.

Io osservo a questo proposito che se il progetto di legge che stiamo discutendo, si limita alle cartelle al portatore, ho però per quel che riguarda i certificati nominativi, presentato un altro progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento.

Infatti, bene intende il Senato che bisogna pur cercare un ripiego per ammettere in pagamento delle imposte dirette anche la rendita dei certificati nominativi prima della sua scadenza. Questo ripiego potrebbe consistere o nella creazione di ricevute provvisorie, le quali però costituirebbero un titolo pericolosissimo, oppure, come ho proposto io, collo schema di legge presentato all'altro ramo del Parlamento e come si pratica in altri Stati, nella formazione di titoli intermedi fra il certificato d'iscrizione e la cartella al portatore, di titoli cioè che siano nominativi per quanto riguarda il capitale, ed abbiano annesso un certo numero di cedole per un certo numero di semestri, pagabili al portatore. Allora anche queste cedole potrebbero essere ricevute in pagamento.

In questa condizione di cose, perde molto d'importanza l'osservazione che faceva l'onorevole Figoli. Imperocchè la rendita del Consolidato al portatore ammonta, se non isbaglio, dai 180 ai 185 milioni. Ora, se si considera che l'ammontare delle tasse dirette è molto più ragguardevole, ben scorge l'onorevole Figoli che una parte importante, anzi importantissima della rendita suddetta può darsi in pagamento nelle rate scadenti al principio dei semestri, e che quindi la stessa presenta tutti i vantaggi che avrebbe anche quando fosse stata ammessa in pagamento di altri cespiti d'imposte.

Parmi adunque che non si possa dare al progetto di legge maggiore estensione di quella che ha attualmente.

Era stato suggerito di estendere i favori del Consolidato ad altri titoli del nostro Debito pubblico. Ma siccome questa proposta qui non fu neppure fatta, così ho ragione di credere che tutti i membri del Senato ritengano che la facoltà contenuta nel presente progetto debba limitarsi per ora al Consolidato, e che veggano, direi quasi, intuitivamente le ragioni di

Detto ciò, credo non mi rimanga altro ad aggiungere, se non che pregare il Senato di voler dare un voto favorevole a questo progetto di legge, avvertendo, come ho già detto, che verrà a suo tempo un altro disegno di legge che riguarda i certificati nominativi.

Senatore FIGOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FIGOLI. Io ringrazio molto l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni date. Non c'è dubbio alcuno che il progetto di legge non rechi vantaggi al paese; la mia osservazione era quella che se il Ministro avesse voluto estendere a questi *coupons* il privilegio di esser ricevuti in pagamento anche nelle altre casse dello Stato, avrebbe grandemente aumentati i vantaggi che il commercio può ritrarne, vantaggi tanto più notevoli e necessari in quanto che, come egli sa bene, il commercio in questi giorni si trova ristretto nella circolazione, mentre il provvedimento che accennava, gli avrebbe apportato un gran beneficio. Del resto, non ho altro da aggiungere, e mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni che ha avuto la gentilezza di fornirmi.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Desidero aggiungere una spiegazione per ciò che riguarda i bisogni del paese rapporto alla circolazione.

La circolazione nel mercato è inceppata dall'azione del Governo quando esso fa incetta di mezzi e li tiene poi giacenti nelle casse del Tesoro, sottraendoli così al pubblico. Ciò avveniva appunto quando si dovevano accumulare tutti i mezzi che sono necessari per intraprendere ad un tratto ai primi di ogni semestre il pagamento delle cedole del Debito pubblico.

Il Ministro delle Finanze non poteva non sentire egli stesso, la perturbazione che nasceva nel mercato da questo fatto.

Ma ora che si tratta di fare, o Signori?

Colle tasse indirette l'Erario provvede alle spese ordinarie. Epperò qui non succede la perturbazione che deriva dal tenere giacenti tanti mezzi onde poi metterli fuori tutti in un tempo. La riscossione delle tasse indirette si fa quotidianamente. Ma quotidianamente le Tesorerie pagano e spendono: quindi non si crea impiccio nella circolazione.

Invece il progetto di legge che stiamo discutendo ovvia, soprattutto quando sarà completato

dall'altro cui ho testè fatto allusione, l'altro inconveniente gravissimo per gli effetti del Tesoro e della pubblica circolazione, perchè sarà dato il mezzo di provvedere man mano al pagamento delle imposte dirette da un lato, e dall'altro al pagamento del Debito pubblico.

Credo quindi che anche sotto questo punto di vista sia da adottarsi tranquillamente il progetto di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, si procederà allo squittinio segreto su questo progetto di legge, trattandosi di un unico articolo.

Si lasceranno le urne aperte per comodo di quei Senatori che sopravverranno.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ripresa della discussione sul progetto di legge per l'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Ora si riprende la discussione interrotta sul progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario.

La parola è nuovamente all'onorevole Musio.

Senatore MUSIO. Finalmente esistono per tutti leggi di giustizia remuneratoria, come per tutti esistono leggi punitive; e chiunque nel nominare ai pubblici uffici non badasse a serbare la misura dei meriti relativi, violerebbe le leggi di questa parte speciale di giustizia distributiva.

Ora, il preindicato triplice ordine di giustizia è parte del supremo ordine morale delle città e del mondo: e siccome veruno può dispensarsene, nè esserne dispensato, perciò lo Statuto non può essere inteso, che in conformità dell'ordine generale di giustizia governante la coscienza di tutto il genere umano.

Ma se i due articoli dello Statuto concernenti le nomine, non possono essere intesi contro le leggi della coscienza e della giustizia, potranno esserlo contro lo spirito dello stesso Statuto?

Tutti sappiamo, che se non è lecito violare il testo letterale della legge, molto meno è lecito violarne lo spirito: e dico *molto meno*, giacchè sebbene nei distinti due casi l'effetto della violazione sia sempre quello di togliere di mezzo la legge, pure violarne lo spirito è opera di più pravo consiglio; quindi è che quando il potere esecutivo rispettando giuridicamente il testo dello Statuto, si limitasse a

violarne lo spirito ingerendosi nelle nomine, nelle sorti e nelle discipline dei giudici, l'atto giudaico non resterebbe meno, ma più passibile di vituperio, e lo Statuto giudaicamente rispettato nella sua lettera e calpestato astutamente nel suo spirito, da palladio di libertà e di giustizia, diventerebbe fattura di servitù e di dispotismo.

Affinchè dunque lo Statuto da beneficio non si converta in insulto del popolo, gli articoli attribuenti al Governo la nomina e la destinazione ulteriore dei giudici ai più alti gradi della gerarchia, devono essere intesi in modo che la nomina si risolva in un semplice atto amministrativo, che è la nomina, non la scelta. Ho dimostrato che la nomina di un giudice racchiude un triplice atto di giustizia ed involve tutti gli elementi che costituiscono un vero dritto di proprietà; imperocchè le capacità necessarie all'esercizio della Magistratura sono il frutto di una parte della vita consumata nelle veglie, nelle privazioni, negli studi ed in quei sacrifici, coi quali un uomo si procura i mezzi necessari per acquistare qualunque altra proprietà materiale; e se questa è sacra, perchè nel suo fondo rappresenta l'uomo riassunto nei mezzi del suo acquisto, bisogna dire altrettanto dei mezzi necessari per l'ottenimento ed acquisto della Magistratura.

Ma posto in sodo che la prima ed ulteriore nomina di un giudice è dritto inviolabile nascente dai suoi primitivi dritti originari e dall'ulteriore suo merito, bisogna determinare quali debbano essere le legittime conseguenze che ne derivano.

Prima di tutto mio avviso è che ciascuno debba rispettare il dritto, e veruno, compreso tutto il potere esecutivo, possa disporre a suo arbitrio. Dritto ed arbitrio sono due idee che a vicenda si escludono: giacchè alla parola dritto corrisponde quella di dovere; quindi se uno ha dritto ad avere una cosa, ciascuno ha dovere di dargliela e veruno può avere arbitrio di ricusargliela: all'opposto alla parola arbitrio corrisponde quella di libertà; perciò se uno ha libertà di ricusare una cosa, l'altro non può avere dritto di ottenerla.

In forza di questa prima conseguenza la legge organica deve proclamare questo dritto dei Giudici, e siccome questo dritto emerge da un giudizio del merito o assoluto o relativo, perciò dalla prima conseguenza deve nascere la

seconda, ed è che la legge dovendo escludere ogni arbitrio, deve determinare i criteri fondamentali obbligatori di siffatto giudizio.

La prima e seconda conseguenza partoriscono la terza, ed è che siccome questo giudizio deve sovente abbracciare dritti in contesa e domande in conflitto, perciò esige una cognizione di causa conforme all'indole del giudizio, e non potendo questa considerarsi come atto di semplice amministrazione, perciò deve rimanerne escluso il potere esecutivo.

Quarta irrecusabile conseguenza è che gl'interessati debbano essere sentiti in questo giudizio, e che il suo risultato non debba essere un mistero avvolto nel silenzio. Se questo mistero è condannato nell'esercizio di qualunque altro diritto, sarebbe nell'esercizio di questo un esoso privilegio ed un avanzo di dispotismo.

Molte altre devono essere a filo di logica le legittime conseguenze del dritto in discorso; ma per brevità io farò punto in una quinta, ed è che quando il merito di un Giudice ha per sè il titolo di un giudizio iniziato e finito nelle preindicate forme, il violarlo debba portare la conseguenza di un'azione e di un rimedio dal quale nasca immancabilmente l'incolumità del dritto ed all'uopo l'indennità della sua violazione. Senza un tale rimedio il dritto si risolverebbe in una parola inane, e le querimonie del danneggiato produrrebbero l'effetto, che se egli si lagna perchè gli è stato fatto danno, poi gli si fa danno perchè si è lagnato. Io prendo queste parole dalla bocca di Beniamino Constant.

A queste condizioni ed a molte altre che taccio, deve soddisfare una buona legge organica dell'ordine giudiziario. Esse per quanto concernono il potere esecutivo, sono dettate dallo spirito dello Statuto. Esse per quanto riguardano la materia in se stessa, sono dettate dai più ovvii principii di dritto naturale. Esse per chi conosce la natura umana sono comandate dalla necessità di proteggere le virtù dei buoni contro le astute arti degli ambiziosi. Non vi ha materia nella quale, come in questa, si sia mostrata più proteiforme l'umana industria.

Quindici leggi aveva sancito la Repubblica Romana su questo argomento, e non bastarono a liberare da taccia l'istesso Catone, accusato di averle violate quando, quantunque ad ottimo fine, contrappose Bibulo a Cesare.

E se non bastarono quelle tante leggi, con molto accorgimento intese a liberare la Repubblica dalla tana degli ambiziosi, che cosa diremo della nostra presente legge organica giudiziaria concepita in modo che può essere intitolata scuola di *libero intrigo*?

Era ed è consono ad ogni principio di ragione, di prudenza e di giustizia che nell'Ordine stesso (dove solamente possono esistere) si dovessero cercare gli elementi di tutta la sua gerarchia; ma la nostra legge, *ex-lege*, accosto di tutto l'Ordine giudiziario colloca tutto il Foro colla sola condizione di un più o meno breve tempo di avvocatura, ed inoltre un indefinito numero di laureati appartenenti al Ministero della Giustizia, uomini di alto ed indubitato merito, ma che possono essere novizi e digiuni di ogni studio giudiziario.

Ora, immaginate, o Signori, che cosa diventa questo immenso e libero campo di passioni, e ditemi se dovendo il Ministro più probò rimanere un uomo, e non potendo diventare un Dio, e se non potendo i più virtuosi aspiranti diventare di angelica natura, ma rimanere di natura umana, ditemi, o Signori, se la nostra legge non si converte in una scuola di libero e legittimo intrigo? La materia è troppo sdruciolevole; quindi io mi limito a pregarvi di rian dare nella vostra mente, soprattutto gli elenchi di generali promozioni, e vedrete come questa scuola è ricca di discepoli insigni e benemerita per luminosi esempi.

Il male troppo notorio e deplorato da tutti non poteva intieramente venire dissimulato, e coi così detti *Consigli giudiziari* si pensò di averne trovato il rimedio. Ma quanto è felice l'intenzione, quanto è giusto il principio che ha dettato questo Consiglio, altrettanto torna inutile il rimedio ed incostituzionale la forma.

Lo scopo e l'ufficio precipuo di tali Consigli sarebbe quello di prevenire gli errori che hanno cagionato le lamentate ingiustizie; ma se vuolsi analizzarne bene i mezzi e la forma, tutto rimane nello stato in cui siamo.

Affinchè tali Consigli possano raggiungere il loro alto scopo di giustizia e di sapienza; e diventino rimedio estirpatore del male ed istituto conforme e non contrario alla Costituzione, è necessario primieramente che il Ministro della Giustizia rimanga estraneo completamente ai loro giudizi. Ma lungi da ciò tutta l'opera dei Consigli, accettando la fatta proposta,

rimane in supremo grado sottoposta ai beneplaciti ed alle libere volontà ministeriali, appunto come sono adesso. Dunque i Consigli come sono proposti non rimediano le ingiustizie e danno aspetto di legittimità all'incostituzionale ingerenza del Ministro nella sorte dei magistrati.

Inoltre la legge non offende veruno e soddisfa ai suoi doveri di prudenza quando in modo preciso determina i mezzi, onde possano dai Consigli essere accertati i fatti, e quando debba dirsi che i fatti assumono carattere di verità. Ora, la proposta lascia tutto ciò indeterminato ed arbitrario, e quindi non presenta alcuna guarentigia, nè contro le insidie cui sono esposti i Consigli, nè contro i loro arbitrii, che possono essere talvolta equi e talvolta fallaci.

Sappiamo tutti, che se nei giudizi deve aver parte la libertà delle estimazioni, deve pure aver parte primaria una regola, che sottoponga tale libertà a determinati criteri, da' quali non sia lecito allontanarsi. Questa regola è anche più necessaria nella estimazione dei meriti, che abbandonata a' liberi apprezzamenti dee generare talvolta ingiustizie e sovente disparità di consigli e di giudizi.

Soprattutto è, secondo me, di assoluta necessità che siano presentiti gl'interessati; io non vago in supposti, ma mi fido sopra fatti positivi, provati con documenti autentici e per chi ne volesse avere la soddisfazione, indico che esistono negli archivi della Corte di Cassazione di Torino.

Quando si volle obbedire allo Statuto fu fatta la legge, che vietava al Potere esecutivo il traslocamento dei giudici senza previa cognizione di causa in contraddittorio, e previa declaratoria della Corte di Cassazione. Ora, avvenne più volte, che fatti in buona fede asseriti come veri dalle supreme autorità, furono facilmente provati falsi, appena fu sentito l'interessato. Ricordo che di un benemerito Consigliere d'appello della Corte di Genova ancor vivente, fu proposto il pronto traslocamento, perchè, come concordemente asserivano le supreme autorità, egli era cieco strumento ed eco servile di un intimo suo amico distinto giureconsulto di quel Foro. Non so se anche oggi, ma allora era uso della Corte di Genova di redigere un breve sunto autografo delle votazioni, coll'indicazione del voto personale di tutti, che lo firmavano in fine. Per ismentire il fatto, il Consigliere ac-

cusato produsse una lunga serie di tali sunti, e nel modo più certo e più legale restò provato, che in doppio, triplo e forse maggior numero di casi, l'accusato aveva votato contro le tesi del suo intimo amico. Io credo che queste regole di prudenza, per non dire di necessità, s'impongano di per sè alla coscienza degli uomini pratici, e perciò stimo inutile un'ulteriore dimostrazione.

Ai prenotati vizi, onde a mio parere, peccano i proposti Consigli, bisogna aggiungerne un altro, consistente nel disconoscere implicitamente l'entità giuridica di un pubblico ufficio ed il diritto inviolabile che ne nasce.

Per mio avviso è cosa strana ed illogica che a ciascuno sia guarentito come sacro il suo diritto a qualunque risultato utile dei suoi studi, e che questo diritto sia ricusato a coloro che per risultato utile dei loro studi e dei sacrifici della loro vita hanno in mano un pubblico ufficio. Nasce da ciò una somma ingiustizia ed una terribile arma di dispotismo e di barbarie che prepotentemente si arbitra a trattare i pubblici ufficiali come una vasta massa di servi di gleba. Ora, se essi non hanno demeriti, il loro diritto all'ufficio sorge indubitabilmente da una triplice serie di ragioni fondate sui primi principii del diritto naturale, civile e costituzionale. Bisogna dunque, che la legge conceda a questo diritto la protezione, onde sono tutelati tutti gli altri, e quindi indennità in caso di violazione.

Ma tali principii sono affatto sconosciuti nell'organamento dei Consigli giudiziari, e se la giustizia, la forza e l'evidente equità di tali principii non può affacciarsi dubbia a chiunque con sana filosofia del diritto voglia considerare la materia, io credo che alla luce della presente civiltà non si possa ritardarne l'attuazione, tanto più che il Governo in qualche suo schema di legge intorno ai pubblici ufficiali ha già loro cominciato a rendere il dovuto omaggio. Forse in verun paese esiste ancora una simile legge, e sarebbe degno dell'antica sapienza italiana l'onore del primo esempio.

Finalmente una buona legge di organizzazione giudiziaria deve creare un magistrato disciplinare supremo censore dell'ordine interno, incaricato di vegliare alla virtù dei giudici ed alla finale incolumità dei dritti nascenti dal loro merito.

A mio avviso, solamente in questo modo si può logicamente svolgere il concetto della so-

vrantà competente all'ordine giudiziario, come a qualunque altro grande potere dello Stato.

La separazione, l'autonomia, l'indipendenza e la sovranità di un grande potere dello Stato sono vane parole, se un altro grande potere e non la istessa Nazione esercita sopra di lui il supremo sindacato. La ragione logica e costituzionale vuole che ogni grande potere giudichi se stesso, e la Nazione sola giudichi tutti.

A questo unico sindacato deve con apposita disciplina sottostare anche l'ordine giudiziario; e sono vane parole il dire che in questo modo nell'ordine giudiziario si andrebbe a creare un tiranno.

Annualmente il capo di questo sindacato dovrebbe rivolgere una Relazione dello stato, in cui è la disciplina giudiziaria, alle due Camere. Esse ne farebbero l'oggetto di apposito esame e di un loro supremo verdetto. Ecco quale sarebbe l'irresistibile briglia costituzionale dell'ordine giudiziario: e la sua chimerica tirannia non è più che un artificio del potere esecutivo per mantenersi il suo dispotico ed incostituzionale predominio sopra l'ordine giudiziario.

Per annientare siffatte chimere, basta l'ovvia considerazione, che tutto l'ordine giudiziario non può provvedere, che sopra una sola e determinata fattispecie, e che fuori di tali specie contenute in una singola causa, tutti i suoi provvedimenti non hanno ombra di valore, e che venendo a torto invocati, sono perentoriamente respinti dalla notissima regola: *est res inter alios judicata*, che vuol dire, serve a niente fra altri litiganti.

Molte altre cose dovrei notare intorno ai Consigli giudiziari, e specialmente sul traslocamento dei giudici inamovibili, che coll'elastica frase dell'utilità del servizio, giudicata nel buio e nel silenzio, ha tanto giovato all'utilità degli amici. Ma potrò di tutto ciò discorrere nella discussione degli articoli.

Ho esposto i principii contrari allo Statuto onde s'informa la presente legge, e coi fatti alla mano ne ho esposti i danni, perciò ne domando l'istantanea abolizione.

Ho esposto anche i veri principii ai quali conformemente allo Statuto deve a mio avviso informarsi una buona legge di organizzazione giudiziaria. Prego perciò l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia che ce la proponga, ritirando la presente; che se egli nella somma sua saviezza estimerà di persistervi, io presen-

terò sul campo un altro progetto come emendamento alla legge del nostro attuale ordinamento giudiziario.

Io prego il Senato a voler considerare che questa legge tocca al quindicesimo suo anno d'impero incostituzionale, senza che mai abbia potuto essere discussa in Parlamento, e che oggi avverrebbe di peggio, giacchè non proponendosi che poche, leggere ed inutili modificazioni, si otterrebbe una più solenne sanzione della legge intiera, sottraendola anche oggi ad una discussione parlamentare.

È questa visibilmente la necessaria conseguenza di tale procedimento. La proposta di due o tre modificazioni inchiude necessariamente il giudizio che tutte le altre parti della legge e la legge intiera non hanno bisogno di essere modificate e che sono ottima e santa cosa, e ciò a dispetto di una luminosa serie di fatti provanti dolorosamente il contrario.

Parmi dunque logico ed irrecusabile che se la conseguenza necessaria della odierna ibrida legge è la novella, solenne, sebbene indiretta sanzione di tutta la legge dell'ordinamento giudiziario, senza potere essere stata discussa, venga una volta discussa prima di essere novellamente sancita.

Ora, il mio emendamento tende ad ottenere questa sempre desiderata e mai ottenuta discussione: quindi o l'onorevole signor Ministro la provoca con una sua proposta, o non può impedire, che sia provocata dal mio emendamento.

Signori, di tutto cuore io vi ringrazio della vostra benignità per me, e dette ancora due parole, finisco.

Signori, al 15 del prossimo maggio io toccherò il settantasettesimo anno, e l'anima mia in questo suo ultimo stadio di calma, non può agitarsi agli inganni, nè ardere al fuoco delle ambizioni. Ho dietro a me un lungo passato di alti e supremi uffizi, e seggio in Senato dal primo giorno della sua costituzione. Fui 45 anni magistrato in attività, fui 15 anni capo di generali uffizi, fui 10 anni primo Presidente. Come magistrato fu mia divisa: *fiat jus et percat mundus*: come Senatore m'ebbi a stella polare, *il bene inseparabile del Re e della Patria*, sacra formula del nostro giuramento. Sovente mi avrà fallito l'ingegno, mai la probità, e per tutta la mia vita, ne ho l'ineluttabile testimonio della mia coscienza. Essendo poco fa-

condo e spesso lontano dal Senato pei miei uffici, non ho potuto essere frequente oratore, ma non sono mai rimasto muto nel giorno in cui la Giustizia e la Patria mi hanno domandato una parola, anche a costo delle amarezze, delle quali forse non sarà infecondo nemmeno questo discorso. Ma, compiuto un grande dovere, oggi meglio che prima posso ripetere: *Impavidum ferient ruinae*. In prova del vero, io me ne appello alla mia vita ed alla solennità dei nostri atti ufficiali.

Si vedrà dai medesimi, che dal 48 sino ad oggi io sono lo stesso uomo, immutato ed immutabile nel desiderare e nel promuovere ogni maniera di progresso civile ed umanitario, riassumendomi in quelle due parole: *avanti, avanti*. Ma naturalmente il mio lungo passato ha distrutto tutto il mio avvenire, ed oggi non ho davanti agli occhi che una prossima tomba, e non ho in cuore che lo studio di scendervi onoratamente. Pure voglio che qualche cosa di me sopravviva, ed è la memoria di aver ripetuto a Voi, che non ne avete bisogno, le parole che non posso più dire a me: *continue ad andare avanti!*

A Voi, a Voi tutti miei cari e nobili amici, ed avversari, a Voi, a Voi tutti, perchè tutti albergate in cuore una grande anima italiana, a Voi, cui dee toccare la sorte di cogliere di propria mano i fiori e i frutti che seminate oggi, a Voi, cui abbonda quel che dee presto mancare a me, vita, forza, brio, virtù e volontà di magnanime opere, a Voi in nome di questa cara e finalmente nostra Italia, a nome di quei nostri grandi avi maestri e padri della scienza del dritto, dei quali abbiamo riconquistata la culla e la tomba, e ci rimane a riconquistare lo studio e la sapienza; a nome della carità e della giustizia, della patria e della umanità, dell'onore italiano e della dignità di uomini liberi, a Voi dirò: spezzate le catene di questa legge, che in Italia, come fu in Francia, è maestra di esecrata tirannide, è madre d'ignominiosa servitù: spezzate queste catene, e fate che l'Italia risorga sovrana sul suo primo seggio legislativo. Sì, Voi tutti raccolti in un solo e santo pensiero degno dell'antica virtù latina, mondate l'Italia da questa tabe, redimetela da questa maledizione, traetela da questa tomba, richiamatela in vita, ditela: *surge et ambula*, sorgi e cammina sulle vie del tuo novello glorioso avvenire. Ditele e

fatele ciò, e l'Italia eternamente grata vi risponderà cogl'inni della sua eterna benedizione. Ho detto.

(Segni di adesione.)

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Signori Senatori. Io non mi alzo al certo per fare un discorso: venni impreparato a questa discussione e solo per rappresentare temporaneamente il mio collega ed amico il Guardasigilli trattenuto da lieve indisposizione; ho sempre nutrita la speranza che egli presto avrebbe potuto recarsi in quest'aula e tanto più vivamente lo desideravo, dappoichè vedeva come, coll' inoltrarsi, questa discussione prendesse sempre maggiori proporzioni, e pensava d' altro canto mal bastassero le mie forze a sostenere il peso che improvvisamente mi era caduto sugli omeri. Ma giacchè il malore dal quale è afflitto il Guardasigilli gli ha impedito sino a qui di venire innanzi a Voi, e siccome siamo già pervenuti al quarto giorno della discussione generale, dopo le tante e gravi cose che si dissero, io ho creduto che il rappresentante del Ministero dovesse prendere la parola e far sentire la sua voce.

Certo, o signori Senatori, io non nasconderei a Voi la sorpresa grandissima che mi ha recato questa discussione. Allorquando il mio amico e collega m'invitò a rappresentarlo per qualche giorno in questo insigne Consesso, e che io con mano rapida e direi quasi febbrile, mi feci a scorrere il disegno di legge che è sottoposto di presente alle vostre deliberazioni, vidi com'esso si occupasse di uscieri, di diritti di cancelleria, del miglioramento della condizione dei Pretori e della estensione della loro competenza; una legge io vidi, la quale mirava a stabilire alcune norme onde maggiormente garantire il principio dell' inamovibilità de' magistrati, che esaminava se non convenisse fare qualche modificazione all'attuale circoscrizione giudiziaria; che stabiliva infine il principio della unificazione delle graduatorie delle diverse Magistrature; e a dire il vero, fui ben lontano dal supporre che la disamina di queste provvidenze urgentissime, richieste dall' esperienza e più volte invocate dal Parlamento istesso, ma di secondaria importanza, avrebbe dato luogo a dispute così vivaci in cui io dirò

quasi, che tutto e tutti sono stati messi in questione.

Cominciò l' onorevole mio amico Senatore Panattoni, e con quel garbo che gli è proprio egli trovò modo di risollevar qui la questione della Cassazione e della Terza Istanza, e di dichiarare anco una volta le sue preferenze per quest'ultima istituzione.

Egli spiegò poi un certo suo congegno per cui si ridurrebbe il numero dei Pretori a 6 o 700 accrescendone però la giurisdizione, togliendo, anzi, ogni limite alla loro competenza, per guisa che fossero i Giudici ordinari di prima istanza, e da questi si potesse appellare ad un collegio di tre Giudici, contro le decisioni del quale si potrebbe in fine ricorrere ad un tribunale superiore di cinque Giudici.

L' onorevole Borgatti che gli succedette, si fece anche più oltre. Egli spaziò nelle sfere della filosofia e della politica, trattando sotto un punto di veduta generale la questione dell' accentramento e dimostrandosi caldo fautore del decentramento che definì « la limitazione del potere esecutivo. »

Egli indagò perfino per quali motivi le monarchie si conservano, oppure vanno miseramente a rovina. Si fece per ultimo a ragionare delle modificazioni radicalissime che avrebbe voluto s' introducessero nell' ordinamento giudiziario, dichiarandosi nemico delle cerimonie, dei discorsi, dei titoli, e sostenendo che le funzioni del Pubblico Ministero dovessero restringersi alle materie penali.

Ma quei che levò la questione a più alte regioni ancora si fu certamente l' onorevole Musio. Io debbo tributare questa lode all' egregio Senatore, che sebbene nel suo discorso egli abbia posti innanzi fatti che sarebbero gravissimi, seppe tuttavia contenersi sempre in un linguaggio dignitoso ed elevato, e non trasse mai in campo le persone, della qual cosa io me gli professo gratissimo. Il linguaggio tenuto di un così nobile avversario è, a mio avviso, quello dal quale giammai l' uomo parlamentare debbe scostarsi.

Ma se le persone furono salve dalle sue censure, nel furono nè le istituzioni, nè le leggi. Ed egli, cominciando infatti a ragionare di quella sull' ordinamento giudiziario, disse, e più volte, com'essa fosse incostituzionale nella sua origine, e strappata mercè mentiti pieni poteri legislativi. Parlando poscia del Pubblico

Ministero, quale la cennata legge lo ha stabilito, le sue parole furono quanto mai acerbe; egli ripeté per ben due giorni, come quest'istituto altro non sia, se non che uno strumento di tirannide; com'esso non abbia pressochè altro scopo, se non quello di opprimere e conculcare la Magistratura giudicante. E questo Pubblico Ministero, che con così vivi colori ci dipinge qual carnefice, viene poi alla sua volta assegnato siccome vittima, perchè anch'egli che mette altrui le catene, deve sopportarne di ben gravi dal suo canto; anch'egli è torturato da un Potere superiore: e questo tiranno efferato che tutti domina ed opprime, non è già lo scia di Persia, o il kan di Tartaria, è il Potere esecutivo, quello stesso i cui membri vi vengono tutti i giorni dinnanzi, e che abbisogna del vostro continuo appoggio per compiere le sue funzioni. A dire il vero, quando io mi son fatto a raffrontare da un lato le poche modificazioni che si richiedono dal mio Collega il Ministro di Grazia e Giustizia, e dall'altro, l'altrezza dei principii ai quali si è voluto sollevare la questione, ho pensato tra me, se non fosse il caso di fare la domanda che si fa il principe dei satiri, quando dice:

*Amphora coepit
Institui, currente rota cur urceus exit?*

poichè in verità io non vedo come da tanto sfoggio di dottrina possa venir fuori un piccolo orciuolo.

Io ho inteso mettere anche in disputa lo Statuto; ho inteso dire e ripetere che il principio in esso scritto, che la giustizia emana dal Re, non è se non una vana formola od un'ipocrisia; ho inteso censurare ancora quella delle disposizioni, la quale stabilisce che il Re sia quello che nomina i Giudici. Benchè così ardite proposte siansi fatte in quest'aula, io credo tuttavia che dalle vostre deliberazioni non emerà certo l'annullamento di queste disposizioni, nè che si vorrà discutere e riformare su nuove basi, non solo l'ordinamento giudiziario, la qual cosa veramente non venne per anco proposta, ma eziandio tutto intiero il sistema della pubblica amministrazione; per cui io dico, che è adesso precisamente il caso di ripetere che questa questione, la quale ha preso così grandi proporzioni, dovrà forzatamente ridursi in ben più modesti confini.

Ed invero le riforme di cui è riconosciuta l'urgenza e che se non sono così atte e radicali, come alcuno vorrebbe, sono però più pratiche, e di incontrastata utilità, sono precisamente quelle che l'onorevole mio collega vi segnalava nella sua bella e dotta Relazione, che la Commissione men larga ancora del Ministro, ha voluto ridurre a quelle che nelle presenti condizioni di cose erano reputate più strettamente necessarie e che la pubblica voce avea più imperiosamente richieste.

Ed io credo, signori Senatori, che sia conveniente di seguitare il Ministero e la Commissione in questa più modesta ed anche più utile via.

(Entra nell'aula il Ministro di Grazia e Giustizia).

Il cercare di render più efficace e meglio proficuo il tirocinio di giovani uditori, egli è lo stesso che dare alla Magistratura una base più salda, una più vigorosa costituzione. E per ciò che riguarda i Pretori, chi non vede come questi utilissimi strumenti della giustizia versino di presente in condizioni veramente deplorabili e come il Parlamento abbia il dovere di por tosto riparo ad uno sconcio sì grave, rompendo ogni indugio? Che cosa ci dice infatti la Commissione nella sua Relazione? Che le sedi delle Preture sono in gran parte squallide e deserte: che molte ve ne sono di vacanti, e che non si trova a riempirle, poichè questi sacerdoti di Temi son miseramente condannati a dimorare in luoghi dove manca assolutamente ogni umano conforto, ed a rimaner talvolta anche privi per l'insufficienza del soldo di cui son provveduti, dei mezzi onde sopperire alle prime necessità della vita.

Allorchè il Ministero si fa dunque a proporre provvedimenti, in vantaggio di questa benemerita ed utile classe di funzionari, perchè utilissimi e benemeriti, sono certo i Pretori, questi Magistrati popolari che vivono tuttodi a contatto d'ogni ordine di cittadini, che sono costretti il più delle volte senza il sussidio dei lumi dei colleghi o di avvocati ad amministrare la giustizia trovando solo nella loro virtù e nella loro coscienza il modo di poter uscire da posizioni sovente difficilissime; quando, ripeto, il Ministero propone modo di por riparo ad un tale stato di cose, chi è che non vede quanto sia utile, quanto sia saggio, quanto sia necessario anzi di accogliere siffatte proposte, se si

vuole che la giustizia sia amministrata a dovere, se non si vuole, che procedendo innanzi come si è fatto sin qui, s'abbia a trovare il vuoto, e non si trovi il modo di provvedere ai posti che si fanno man mano vacanti?

L'aumento della competenza dei Pretori non è poi anch'esso un desiderio generale? Il far sì che il giudice risieda in mezzo ai litiganti; che per quanto è possibile la giustizia venga amministrata sul luogo, che là dove è accaduto un delitto, là si infligga prontamente la pena, ella è cosa che non può certo essere, in principio, contrastata da alcuno.

Sarà quindi il caso di prendere a questo proposito in considerazione le savie proposte fatte dal Senatore Castelli, il quale parmi sia quello che abbia veramente seguita a passo a passo la legge, e se ne sia di proposito occupato, essendo che gli altri oratori, per quanto abbiano detto cose dottissime e peregrine, pure parmi che spaziassero in un'atmosfera molto superiore e non toccassero delle questioni quali eransi dal Ministero e dalla Commissione proposte.

Le proposte dell'onorevole Senatore Castelli, o per meglio dire le di lui osservazioni, sono a mio avviso saviissime, ed io credo che l'onorevole mio collega il Guardasigilli, che vedo qui felicemente ristabilito e che potrà riprendere sin da oggi, se così gli piacerà, il suo ufficio, le esaminerà colla maggiore accuratezza come sicuramente le esaminerete voi tutti.

E come di esse, così è necessario che ci occupiamo anche della questione delle circoscrizioni giudiziarie. Noi non abbiamo una circoscrizione la quale sia stata fatta di getto.

Noi non abbiamo delle circoscrizioni le quali a mano a mano che l'Italia si è andata felicemente ricomponendo, si siano pur esse ampliate.

Ora è facile il vedere (e voi ne trovate una prova) così nella Relazione ministeriale come in quella dottissima della Commissione, quali e quante disparità esistono fra di noi; come vi sieno per esempio tribunali, i quali non decidono in tutto l'anno tra penali e civili che 37 cause, come questi giudici sieno relegati in un paese che può sembrare meglio un luogo di pena che altro, privi di tutti quegli aiuti che possono venire dal vivere, direi quasi, in un'atmosfera legale ove si abbia una curia, una scuola nella quale coltivandosi il diritto, si venga in certo qual modo a mantener vivo il fuoco, la custodia del quale è più specialmente commessa alla Magi-

stratura. E perciò che riguarda l'unificazione della graduatoria, chi non vede come sia assolutamente necessaria, dappoichè una è la legge che ci governa, uno lo Statuto? Voi avete votato l'unità della Cassazione; sia anche una sola la graduatoria, ma non si abbiano giudici i quali nei loro avanzamenti debbano sottostare a norme diverse. Non v'ha infine, o Signori, nelle nostre proposte qualche cosa che deve acquetare precisamente le vostre opposizioni? La riforma dell'art. 199 dell'ordinamento giudiziario non tende precisamente a spogliare il potere esecutivo di una facoltà accordatagli sin qui e che il Guardasigilli potea esercitare a suo beneplacito, facendo giudice sè solo dei motivi di ordine pubblico e di pubblico servizio, che potevano consigliare la traslocazione di un giudice da una a un'altra località?

Se quest'articolo fosse già in vigore, non vede l'onorevole Senatore Musio, che i fatti di trabalzamento di giudici dall'un capo all'altro d'Italia ch'egli lamentava nel suo discorso e circa i quali non posso io, ma potrà forse l'onorevole mio collega il Ministro Guardasigilli dare adeguata risposta, sarebbero resi impossibili, se le proposte del Ministero fossero in legge convertite?

Parmi dunque che questa stessa disposizione mostri precisamente come sia intendimento del Ministero di rendere anzi al Magistrato tutto quanto il suo prestigio, e come sieno esagerate le opposizioni che a questo disegno di legge si son venute facendo.

E qui mi si permetta ancora un'osservazione.

Gli onorevoli Senatori dei quali io ho parlato, per quanto non abbiano esposto particolareggiatamente i loro piani, discorsero di fecondi concetti, di nuovi sistemi da contrapporre a quello del Ministero.

Io credo, o Signori, che non è forse questo il modo col quale la discussione possa procedere in bene: non è col sovvertire continuamente le leggi organiche, col sostituire ad un sistema un altro radicalmente opposto, che si fa il vantaggio del paese.

Io credo che il metodo migliore sia quello di cui ci porge esempio una Nazione dalla quale abbiamo appreso che cosa sieno gli ordini costituzionali, e quale sia la più sapiente ed acconcia loro esplicazione.

Egli è col ritoccare con parsimonia e prudenza le leggi, col correggerne a grado a grado

gli inconvenienti cui la loro applicazione dà luogo; col cercare di sviluppare i germi che in esse si contengono, che si riesce a stabilire sovra solide basi un'istituzione.

Tutti quei paesi, e le storie ce lo dimostrano, che continuamente mutano le loro costituzioni, che ne fanno una dell'altra più bella, mai non ne osservano alcuna e sacrificano ad un intemperante amore di novità, ora l'ordine, ora la libertà, questi due indissolubili fattori d'ogni civile benessere. Più che alla lettera delle leggi, conviene attenersi al loro spirito, sviluppando a poco a poco i sani germi, i savi principii che vi si possono contenere, e la cui forza del rimanente, più che altrove, sta nella coscienza dei popoli.

Ma quello che specialmente ha attirato i fulmini degli egregi oppositori, è stato il Pubblico Ministero, che fu chiamato fabbro di catene alla Magistratura giudicante, strumento di tirannide, obbrobrio dell'attuale sistema.

Signori Senatori; nel progetto di legge che si discute, vi erano bensì due disposizioni, e di non grande rilevanza, che riguardavano il Pubblico Ministero, ma la Commissione ha creduto che non fosse il caso di parlarne, ed io ho già dichiarato al Senato, per incarico avutone dal mio collega l'onorevole Guardasigilli, com'io accettassi il progetto della Commissione. Quindi del Pubblico Ministero non vi sarebbe più motto nel progetto su cui siete chiamati a deliberare. Ad onta di ciò, del Pubblico Ministero si è parlato per ben tre giorni, e di lui si dissero cose assai gravi, e si è voluta insinuare perfino l'idea, che non vi è libera Magistratura se esiste un Pubblico Ministero. Io, a dirvi il vero, ho riflettuto fra me se codesti zelanti difensori dell'indipendenza della Magistratura, dicendo così, non le facessero il più grave torto che mai si possa.

Se vi ha giudici i quali piegano alle requisitorie di un Magistrato in toga e berretta, e nella forma che la legge prescrive, e solo perchè questo Magistrato di qualche cosa li richiede, o perchè talvolta torvo volge lo sguardo su di essi, si convertono in conigli, dimenticano la giustizia, fanno ciò che a lui piace, io debbo dire che la Magistratura intera sarebbe perduta, e vana impresa quella di risollevarla coll'abolizione del Pubblico Ministero. Come resisterebbe infatti questa debole Magistratura alle pressioni dirette, per esempio, che il potere

esecutivo volesse esercitare sopra di Lei? Come potrebbe resistere alle minacce dei tristi?

Ognun di voi sa come molte volte il giudice che compie con zelo l'ufficio suo, corra gravi pericoli, e la nostra Magistratura infatti conta essa pure i suoi martiri. La patria Magistratura ha così profonda la coscienza del proprio dovere che, non che al Pubblico Ministero, sa resistere a pressioni ben maggiori.

Ma questo Pubblico Ministero, che voi accusate di tirannia e d'oppressione, me lo mostrate poi, vittima inghirlandata, esposto a sua volta a colpi durissimi. Quale è mai quest'aspro e supremo carnefice che attenta alla indipendenza ed alla onestà della Magistratura? Chi è quel fabbro di tristizie a cagion del quale l'onorevole Musio chiudeva il suo discorso dicendo, che la legge attuale è un obbrobrio pel secolo in cui viviamo, e pel paese in cui siamo? Questo o Signori, si è il Guardasigilli, il potere esecutivo infine, che si vorrebbe perfino escludere da ogni ingerenza nelle nomine dei Magistrati, contro del quale si è detto, esser necessario armare la Magistratura, organizzandola in modo che avesse ad esistere non soltanto come potere sovrano, antagonista dell'esecutivo, ma come costante nemico di esso.

Ritornero forse più tardi su questa frase: ora permettetemi che io vi dica come questo tiranno il quale tutti i giorni è davanti a voi, non potrebbe sussistere senza la fiducia dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, e che questo tiranno potete chiamarlo a render conto di ogni minimo suo atto; onde a me paiono frasi esagerate, benchè le ritenga dettate da un soverchio amore della patria Magistratura, quelle che uscirono durante questa discussione dalle labbra di persone rispettabilissime, che sommanente onoro.

Il Pubblico Ministero, io credo che sia un portato del civile progresso, e, se vi è istituzione di cui dobbiamo rallegrarci, se v'è magistrato che deve riuscirci accetto, si è questo, massime in tempi in cui gli interessi individuali, in cui le passioni, la brama del danaro son così vive. Egli difende innanzi ai tribunali sì civili che penali, gli interessi della civile comunità, e ritengo per un vero progresso quello che l'ente collettivo della società abbia pur esso il suo rappresentante, come parmi un trionfo dell'età moderna quello che i giudici stessi, i quali per proprio Ministero son costretti le tante volte a

prestar orecchio alle arti e ai cavilli dei difensori, che cercan di presentare le cose secondo l'interesse dei propri clienti, possano pur sentire quali siano le istanze e le opinioni di chi parla, non in nome di un interesse privato, ma sibbene ed unicamente nel pubblico interesse, nell'interesse della legge.

Il volere che il Pubblico Ministero neppure si accosti alla Magistratura, che nemmeno possa richiederla dell'opera sua in prò del bene comune; il volere, come si disse, che la Magistratura possa in certo modo crearsi ed eternarsi per propria azione, in guisa che nulla abbia più a che fare col Potere esecutivo, che unicamente dipender debba dal Potere legislativo, che unicamente debba render conto di sé al Parlamento, oltre, io credo, che ciò tornerrebbe a falsare, a violare anzi lo Statuto, parmi pure sia cosa pericolosa al sommo, e che condurrebbe a tutt'altro che all'indipendenza della Magistratura.

Il costituire una Magistratura che non dipenderebbe che dal Parlamento, una Magistratura che dovrebbe piegare ora a dritta, ora a sinistra per assicurarsi gli avanzamenti (poichè, secondo è stato detto, essa sarebbe sottoposta alla vigilanza del Parlamento, il quale nell'occasione che gli si presentasse il rapporto annuale sull'andamento della giustizia, potrebbe pronunciare sulla condotta dei giudicanti), io credo, e lo dico dubitando di me, che mi trovo di tanto in tanto inferiore al senno di chi ha parlato testè, che sarebbe, non dirò più obbrobrioso, ma certo più pericoloso di quanto lo possa essere il sistema esistente. Quanto poi al principio di sovrana indipendenza della Magistratura, che si vuol stabilire come fondamento del suo organismo, io credo che esso falsi il concetto e annienti tutto quanto il sistema rappresentativo costituzionale, il quale consiste nel far sì che, mentre i diversi Poteri sono indipendenti, l'uno venga dall'altro controllato, ed io credo che se quel principio venisse adottato tal e quale è stato proposto da alcuno fra gli onorevoli Oratori, si potrebbe dire, che a sua volta la Magistratura dovrebbe proclamare il dogma dell'infallibilità e dell'irresponsabilità.

Quanto poi a farne un potere antagonista ed anzi continuamente nemico del potere esecutivo, non so a quale conseguenza condurrebbe; io veggo che tra Sovrani antagonisti e nemici, non può aver luogo che guerra, e

credo che la guerra sia apportatrice di frutti funesti e non lieti. Ma io m'avvedo, o Signori, che a poco a poco mi vo cacciando nel più fitto della discussione; e siccome non ho avuto che una missione del tutto temporanea, la quale deve cessare dal momento che l'egregio mio Collega, al quale sono affidati i sigilli dello Stato, è comparso in quest'Aula, così non avrei grazia ad ulteriormente insistere, poichè egli, che è attualmente presente, ha non solo il diritto di parlarvi in proposito, ma ha anche il vantaggio di potervi meglio esprimere quale è il concetto e quali le modalità del progetto che vi ha presentato.

Con ciò credo conveniente di por termine a queste mie parole, ma prima di farlo, o Signori, ho ancora da assolvere un ingrato compito.

Fra i discorsi che furono pronunziati ve n'ha uno il quale produsse su di me una dolorosa impressione.

Un Senatore, prendendo occasione dalla discussione di questa legge, pronunziò un discorso irto di fatti personali e di poco benevole insinuazioni, anzi di aperte accuse.....

Senatore SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO.... Nulla fu rispettato da lui, non il Supremo Consiglio di Stato, non l'ordine rispettabilissimo degli avvocati (il quale se altro merito non avesse, ha quello di saper resistere alle pressioni e alle domande di certi Aristarchi anche quando sono in posizioni inamovibili) non i primi presidenti dei collegii giudiziari, non il Pubblico Ministero! — Che si è detto poi del Guardasigilli? Che non si disse del Segretario Generale, senza badare se queste parole ferissero persone rispettabilissime qui presenti, ovvero persone assenti, le quali non potevano difendersi?

Signori, veramente io potrei prendere la parola a favore di questi egregi personaggi, giacchè non tenendo l'ufficio di Guardasigilli, non sono in causa; ma lo dico francamente, lo dico con fierezza, non credo doverlo fare, non lo credo dicevole per la mia dignità personale di Consigliere della Corona, non lo credo dicevole neppure per la dignità del Senato.

Quel Senatore, o Signori, ha gettato il fango su tutto e su tutti; ma il fango non si raccoglie; lo si calpesta.

Senatore BORGATTI. Ho chiesto la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Avrà la parola a suo tempo.

Ora ha la parola l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho domandato la parola non per fare un discorso, ma per ringraziare il mio onorevole amico, di aver avuto la bontà di assistere per me in questi giorni alle discussioni che hanno avuto luogo, e per dichiarare che non trovo nulla ad aggiungere a quello che egli ha detto così splendidamente e con tanto calore di affetto e di persuasione. Egli ha ridotto in verità questa legge, che pende innanzi al Senato, alle giuste proporzioni nelle quali, secondo l'intenzione del Governo, doveva essere circoscritta; e ha dimostrato che il Senato può accogliere o respingere od anche modificare qualche parte di questa legge; ma nei termini in cui venne presentata, non poteva meritare quelle severe censure a cui fu sottoposta.

Io ritengo per conseguenza le dichiarazioni fatte dal mio collega; nè d'altronde posso rispondere agli argomenti e alle dottrine svolte dagli eminenti oratori, che hanno parlato in questi scorsi giorni, per ciò che, non avendo avuto la fortuna di ascoltarli, io non ho potuto prenderè l'impressione della loro parola.

Io non so ancora con precisione le cose che furon dette; perchè la stampa dei rendiconti o non è completa o lo è stata da poche ore innanzi.

Solamente, da quanto ho potuto raccogliere dai giornali e da quello che mi è stato riferito, parecchi fatti sono stati indicati in questa discussione: fatti che in verità mi meraviglio come abbiano potuto formare oggetto di discorso nella discussione di una legge.

Ciò non pertanto, prego il Senato di riserbarmi la parola nel corso della discussione, affinchè io possa sommettergli qualche schiarimento sopra qualcuno di questi fatti, che sarà a mia notizia.

Non mi occuperò di tutti, perchè, come mi si fa supporre, ve n'ha di taluni, tolti non so da quali archivi lontani, o da quali antiche raccolte, ch'io mi meraviglio come abbian potuto formare oggetto di questa discussione.

Credo che il Senato adunque voglia conservarmi questa facoltà di ritornare, se mai ne verrà l'occasione, sopra le osservazioni fatte

dagli oratori che hanno negli scorsi giorni censurato il progetto di legge.

Per ora ringrazio il mio egregio amico della parte che ha sostenuto per me; e ringrazio il Senato di avermi concesso, non potendo io per fisica indisposizione intervenire alla discussione, che fossi rappresentato dal mio onorevole collega.

PRESIDENTE. È mio dovere far presente all'onorevole Guardasigilli, che dallo Statuto la parola gli è assicurata ogniqualvolta egli intenderà parlare davanti al Senato; e quando questo diritto non gli appartenesse, il Senato sarebbe sempre lieto di attribuirglielo, soprattutto per la causa che gli ha impedito d'intervenire alle sue sedute.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ringrazio il Senato e ringrazio l'onorevole Presidente della dichiarazione che egli ha voluto fare.

PRESIDENTE. I rendiconti delle sedute scorse, compresa quella d'oggi, saranno compiuti per la stampa colla pubblicazione che se ne farà domani; quindi l'onorevole Guardasigilli potrà avere una piena cognizione di tutte le cose che sono state dette nelle sedute, alle quali non ha potuto intervenire.

L'onorevole Senatore Mirabelli ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Signori Senatori. Al punto dove è giunta la discussione e per l'ora tarda, comprendo che non posso fare un discorso; esprimerò semplicemente le ragioni del mio voto ed anche le impressioni, e qualche idea che mi ha suscitata alcuna parte del discorso dei precedenti oratori.

Il progetto di legge che ha presentato il Ministro Guardasigilli ha uno scopo molto modesto. Modificare, si dice nella Relazione, senza mutare radicalmente alcune parti del presente ordinamento giudiziario, e semplificare, il più che sia possibile, l'amministrazione della giustizia correzionale.

Sono dunque alcuni emendamenti, alcune modificazioni che i bisogni della giustizia urgentemente richiedono.

L'onorevole Senatore Borgatti nel suo secondo discorso, durato due giorni ed a cui non ebbi per il primo giorno la fortuna di assistere, diceva: « Che il bisogno dell'unificazione, o per dir esatto, del compimento dell'unificazione, rendeva inopportuna la presentazione di questo progetto di legge. Bisognava fare il Codice penale, necessitava creare la Suprema Magistra-

tura del Regno; e come voi veniste a presentare delle riforme alle leggi ieri pubblicate? Fate che si compia l'unificazione, e allora le riforme delle leggi esistenti potranno essere più maturamente discusse. »

Signori, io riconosco l'urgenza dell'unificazione, io riconosco che sia cosa necessaria la presentazione di un progetto di Codice penale. Ma, un Codice penale nuovo non si forma in un giorno, nè in un anno; la necessità di una Suprema Magistratura è stata riconosciuta dal Senato ed è in discussione il relativo progetto di legge dinanzi alla Camera dei Deputati.

Ora io dico, l'ottimo è sempre nemico del bene. Signori, vi sono bisogni urgentissimi nell'amministrazione della giustizia; si vuole da tutti, e la pubblica coscienza lo reclama, che la giustizia sia più speditamente amministrata, che sia rinvigorita la sua intelligenza, che sia tutelata la sua indipendenza. Tutto questo, o Signori, si vuole fuori e dentro del Parlamento, e si è detto anche nell'aula del Senato.

Bisogna dunque che mentre si lavora al compimento dell'unificazione, siano introdotte quelle mutazioni che, senza offendere la sostanza degli ordinamenti, ma pur migliorandoli, ci facciano evitare gli sconci che si deplorano, si soddisfaccia alla pubblica opinione. Vengo a particolari.

Il Guardasigilli viene dicendo: ho molti mandamenti scoperti, non trovo chi faccia il Pretore. Si deve perciò arrestare l'amministrazione della giustizia? Il Senato non darà i mezzi perchè l'amministrazione della Giustizia nei piccoli centri possa essere amministrata? A vincere le gravi difficoltà della scelta, occorre, dice il Ministro, rendere meno rigorose, più larghe le condizioni dell'eleggibilità, ed accrescere lo stipendio de' Pretori.

Ora, che cosa ha di comune la votazione di queste riforme con l'unificazione del Codice penale, con l'unificazione della Suprema Magistratura del Regno?

Provvediamo ai bisogni urgenti. Anche senza il Codice penale unico, in Toscana, i crimini saranno puniti come nelle altre parti del Regno. La sproporzione è avvertita più dalle intelligenze che dalla massa delle popolazioni. La Suprema Magistratura si unificherà a suo tempo. Abbiamo intanto le quattro Corti di Cassazione che rendono giustizia, ma nei mandamenti non

abbiamo chi la renda. Manca la persona in cui si incarni l'ufficio; è indispensabile perciò il provvedere.

La questione dei Pretori è legata con quella delle circoscrizioni. Secondo il progetto che si è presentato, l'aumento di stipendio deve essere preso dai risparmi che si potranno fare con la riduzione di alcune Preture e di alcuni Tribunali. È lo stato delle nostre finanze che ha consigliato questo provvedimento, per non aggravare ulteriormente il Tesoro dello Stato, ed impedire che crescessero le imposte.

Una circoscrizione giudiziaria senza una contemporanea circoscrizione amministrativa, a me pare un errore. Però bisogna vedere i limiti nei quali si chiede al Senato la facoltà di fare le circoscrizioni. Non è una facoltà illimitata di fare circoscrizioni giudiziarie; si tratta di avere una facoltà molto limitata, quella cioè di equiparare in certo qual modo i lavori dei mandamenti e dei Tribunali acciocchè si renda possibile l'amministrazione della giustizia, e si aboliscano quelli che evidentemente non abbiano materia giudicabile.

Dalle statistiche che sono annesse al progetto di legge, il Senato rileverà che vi è un Pretore il quale dà due mila sentenze annue oltre le istruzioni ed altri atti, cosa impossibile, se la giustizia dev'essere maturamente amministrata. Poi vi è un Pretore che tratta cinquanta cause. Ora, finchè non si farà la circoscrizione generale, la quale non sappiamo quando si potrà fare, bisogna rimediare a questo inconveniente grave, e sentito dalla coscienza pubblica, che si scote e si rivolta contro i poteri che perdono di dignità e di prestigio, mentre il vizio è nella legge.

Signori, io vi diceva da principio; l'ottimo è nemico del bene!

Un altro scopo del progetto di legge è il provvedere alla migliore ripartizione dei dritti di cancelleria.

Gli ufficiali di cancelleria che sono governativi, hanno uno stipendio dall'Erario dello Stato, e godono oltreciò d'un aggio. Quest'aggio va diviso tra il Cancelliere ed i Vice-Cancellieri. Ci ha molto scontento sul metodo della divisione, poichè esso è fissato per metà al Cancelliere, e per l'altra metà agli altri funzionarii.

Ora, i funzionarii che sono diversi dai Can-

cellieri, sono parecchi nei varii Tribunali: voi avete la differenza di 5 a 30.

Vedetene le conseguenze pratiche, vedetene i danni che ne derivano nei Tribunali di Napoli, poichè solo in questi si verificano e si ha questa differenza.

Gl'impiegati sono 30, col Cancelliere 31. Vi sono 6000 lire da dividere: il Cancelliere ne prende 3000; il Vice-Cancelliere 100.

Volete oppure no, provvedere a questa leonina sproporzione?

Cosa ha che fare la unificazione del Codice penale, l'unificazione della Suprema Magistratura con questi piccoli emendamenti, i quali appetto del Legislatore sono un nonnulla, ma che pure riordinano l'amministrazione?

E tali sono appunto alcuni altri che risolvono dei dubbi, e toccano gli uscieri.

Vengo al Pubblico Ministero.

Signori: sono stato Procuratore Generale per cinque anni: sono attualmente Presidente della prima Corte di Appello del Regno d'Italia, per numero d'affari, e per importanza di popolazione.

È una Corte che ha cinque Presidenti di Sezione, e 57 Consiglieri. Dipendono da essa, 17 Tribunali fra i quali quelle di Napoli che ha 8 Sezioni con 7 Presidenti oltre una sezione staccata sedente in Potenza. Ora io posso sul mio onore assicurare il Senato, che durante tutto questo periodo di tempo, che non è stato breve e che ha cominciato al 1862, io non ho mai ricevuto ordini dal Guardasigilli, quando era Procuratore Generale, che avessero potuto violare la mia coscienza, e che io non ho mai richiesto alla Magistratura se non quello che la mia coscienza mi imponeva; come Presidente poi, di non avere nè punto nè poco ricevuto istruzioni che potessero essere contrarie alla Legge.

Signori, io ho inteso un facondissimo e dotto discorso, col quale si notavano i vizii dell'attuale Legge organica giudiziaria che si è chiamata: *scuola d'intrighi, obbrobrio delle genti*. Eppure è una Legge che ha impero nel paese, e non so quale impressione possa fare fuori di quest'Aula una qualificazione di tal fatta!

Nel notarsi i vizii di questa Legge, che si fanno consistere nell'ingerenza del potere esecutivo nell'ordine giudiziario, si vorrebbe sostituire un'altra Legge organica nella quale la Magistratura costituisse un terzo potere dello Stato,

che non avesse alcuna relazione nè diretta nè indiretta col potere esecutivo, anzi ne fosse l'antagonista, e per non farlo divenire tirannico, avesse un censore da rendere annualmente conto al Parlamento del modo con cui si è amministrata la giustizia.

Sono due sistemi che stanno di fronte; il sistema della Legge organica che ci governa e il sistema proposto dall'onorevole Senatore Musio.

Qual è il sistema della Legge organica? Diciamone i principii fondamentali. Il sistema della Legge organica non è all'intutto quello che mi è paruto descritto dall'onorevole mio collega Senatore Musio.

Signori, il Capo dello Stato nomina e istituisce i Magistrati; lo Statuto lo dice.

L'onorevole Senatore Musio incomincia dal dire, essere scritto nello Statuto, che la giustizia emani dal Re, che in suo nome si amministri la giustizia; che il Re nomini ed istituisca i Magistrati; ma le prime sien formole che indicano un fatto storico, ed oggi sien vane, inutili, e che il Re non debba nominare i Magistrati, perchè tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge, tutti possono ascendere alle cariche, e che il nominare è diverso dallo scegliere, come se la nomina non presupponesse la scelta tra i cittadini meritevoli. Ma non si avvede l'onorevole Musio, ch'è questa una nuova interpretazione dello Statuto smentita da tutti i precedenti della nazione da cui lo abbiamo tratto, e da tutti i nostri antecedenti?

Lo Statuto medesimo vi dice, che il Capo dello Stato non possa nominare da solo; la sua firma dev'esserè contrassegnata dal Ministro responsabile, che è quello di Grazia e Giustizia.

Aboliamo, dice un onorevole Senatore, il Ministro di Grazia e Giustizia, togliamogli ogni ingerenza nell'ordine giudiziario. Io dico all'onorevole collega: cominciate a dichiarare: essere il Senato un potere costituente, poichè bisogna cominciare ad abolire l'articolo dello Statuto, quando voi dite nel vostro sistema che il magistrato deve essere sovrano; che lungi dall'aver una certa relazione col potere esecutivo, per mezzo della istituzione e delle nomine, cessi ancora questa ingerenza. Siccome la legge organica muove dal principio fondamentale dello Statuto che la giustizia emani dal Re, che in suo nome si amministri, che Egli istituisca i Magistrati, così vi è un Ministro responsabile.

Ora, se il Ministro è responsabile innanzi al paese per il modo col quale si amministra la giustizia, e continue sono le interpellanze che si fanno in Senato e nella Camera dei Deputati al Ministro della Giustizia, perchè questa o quella cosa non venga osservata, perchè in quel tal paese non si amministrino bene la giustizia, perchè il Tribunale non abbia sbrigato speditamente i suoi affari, ecc., se si fanno queste interpellanze al Ministro, è naturale che questi abbia i mezzi onde render conto al Parlamento del modo come questa giustizia si amministra. Lo si dice responsabile; egli ha quindi il diritto di sorveglianza. Ma il Ministro non può sapere tutto ciò che vien fatto nei 155 Tribunali del Regno, egli deve quindi avere un rappresentante.

Signori, è una necessità costituzionale l'istituzione del Pubblico Ministero a lato dell'autorità giudiziaria. Esso, bisogna confessarlo, è il rappresentante del Ministero, il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria; esso è l'occhio del Ministro; esso deve eseguire i suoi ordini, poichè il Ministro è responsabile di tutti gli atti che fanno i suoi agenti innanzi al Parlamento, e per conseguenza innanzi al paese...

Senatore SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI... Ora, si dice che questo rappresentante, che è posto a lato della Magistratura, la opprime, vi s'impone, vi fa pressioni. Ma, o Signori, quali sono le attribuzioni del Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero non fa che richiedere, non fa che domandare. Ora io vi chieggo, o Signori, come si impone con una domanda? Ma potrebbesi contestare questo diritto, potrebbe non darsi questo diritto al Governo, al Pubblico Ministero che è il suo agente, che rappresenta il potere esecutivo?

Qual è la missione principale dei Governi? La missione principale dei Governi è quella di mantenere l'ordine pubblico; questo si mantiene prevenendo, quindi si origina la polizia preventiva di cui principale rappresentante locale è il Prefetto; si mantiene reprimendo e reprime la Magistratura; ma la repressione deve essere richiesta. Quindi l'esercizio della azione pubblica è in mano del Governo, che è rappresentato presso l'autorità giudiziaria dal suo rappresentante che è il Pubblico Ministero, braccio destro del potere esecutivo. Se

voi ammettete il principio che il Governo abbia l'obbligo di mantenere l'ordine pubblico, se fra i mezzi come mantenerlo è la richiesta della repressione, dovete mettere a lato dell'autorità giudiziaria chi rappresenti il Governo, chi abbia la missione principale di richiedere la repressione.

Signori, io non entro ad esaminare le questioni, le quali pure si sono prodotte in questa aula intorno alle relazioni tra il Ministro della Giustizia e il Pubblico Ministero, di una più o meno stretta dipendenza tra essi, se il Pubblico Ministero debba ubbidire necessariamente agli ordini del Ministro quando li crede difformi dalla legge, se sia libero nelle sue conclusioni; queste sono questioni secondarie, queste sono questioni le quali possono essere risolte in una forma piuttosto che in un'altra. L'uso, la consuetudine, la scienza, la dottrina, gli scrittori hanno fatto una distinzione. Il Ministro deve mantenere l'ordine pubblico, e deve mantenerlo sotto la sua grave responsabilità di cui rende conto al Parlamento e al paese; ma il Ministro per tale responsabilità, deve avere la libertà d'ordinare, di richiedere la punizione dei colpevoli.

Ora il Ministro, che ha la responsabilità dinanzi al Parlamento, che ha il dovere di tutelare l'ordine pubblico, deve necessariamente avere un suo rappresentante il quale richiegga la repressione; ed è indubitato che questo rappresentante deve ubbidienza al Ministro che ne ha da rispondere al Parlamento.

Da ciò viene che io riconosco una dipendenza quasi passiva nel Pubblico Ministero, e quando questo non voglia ubbidire agli ordini del Ministro, se non creda di poterlo fare in sua coscienza, si dimetta, essendo egli amovibile, essenzialmente amovibile come un Prefetto.

Però, vi è ancora nel Pubblico Ministero un Magistrato, ed ecco la seconda parte che vi è in lui.

Il Pubblico Ministero ubbidisce agli ordini; ma egli è pur uomo della legge, ed essendo uomo della legge, e dovendo richiedere l'esecuzione di essa, quando ha richiesto la repressione, ha già ubbidito agli ordini del Ministro; ha investito di giurisdizione la Magistratura, poichè questa deve essere provocata dalle parti sia in linea civile che in linea penale. Cessa qui l'opera del rappresentante del Governo e nel merito dell'azione il Pubblico

Ministero prende la veste del Magistrato, richiedendo quelle provvidenze le quali crede conformi alla legge; ed ecco quella distinzione che ha fatto la dottrina, che han fatto gli scrittori, che è negli usi, nelle costanti tradizioni del Foro.

Se non che si è detto una cosa la quale può esser vera; il Pubblico Ministero, che richiede e che crede di richiedere in conformità della legge e secondo la sua coscienza, trova talvolta attraversata la sua richiesta, trova che la Magistratura sente diversamente da lui, e non accoglie le sue dimande.

Credete voi che il Pubblico Ministero sia indifferente a queste cose; che ei non ne senta sdegno; che ei non sospetti della intenzione del Magistrato, e che riferendo al Governo sulla condotta di esso, dica sempre conscienziosamente il vero e non abusi del suo potere?

Fino al 1865 il Pubblico Ministero era chiamato a fare le proposte da solo; nel 1866 a questo inconveniente si è ovviato, poichè, secondo il regolamento, non vi è proposta che non si faccia d'accordo, dal Procuratore Generale e dal Primo Presidente. Signori, il Primo Presidente è inamovibile, è capo della Corte, ha il diritto di vigilanza. Si è detto che questo sia un sovrano, un pascià; ma infine vi deve essere un individuo, in cui si personifichi l'ufficio della vigilanza, dell'ordine. Vi potranno essere abusi: ma ditemi, o Signori, quale istituzione umana non sia defettibile: a pie' del bene vi è sempre il male: e buone istituzioni son quelle che producono una maggiore somma di beni, che di mali.

Si è esagerata l'influenza del potere esecutivo sull'ordine giudiziario. Ma come può esercitare questa influenza? Lo Statuto gli dà il diritto di nominare i magistrati; ma la legge organica vi pone de' limiti, si richiede il tirocinio; un'educazione giudiziaria, quando si tratta di avvocati o procuratori vi sono molti limiti; ci vuole anche un esame di idoneità; ci sono rigorose condizioni di eligibilità. Si potrà credere che questi limiti siano pochi, che si possano ancora allargare, ma mi pare che per oggi non ce ne sia il bisogno; non se ne senta la necessità. Costituita la Magistratura, il potere esecutivo può abusare tramutando i Magistrati. Di tramutamenti indebiti si sono arrecati tre esempi — quello di un Consigliere di Corte d'Appello che funzionava da Presidente di Sezione d'accusa. il secondo di un Presi-

dente d'Assise, il terzo, di un Giudice istruttore. — Non so se questi fatti sieno avvenuti anteriormente al 1865, o posteriormente; certo molto tempo fa. E perchè gli onorevoli miei Colleghi che han conosciuto questi abusi, non hanno fatto interpellanze in Senato quand'era tempo? perchè veniri a segnalare ora, quando i Ministri, che avrebbero abusato non seggono su questi banchi, non possono dar chiarimenti, non possono difendersi? Almeno ciò è poco generoso. Credete che questi abusi si possano tuttavia verificare?

L'attuale progetto vi rimedia, disponendo che non si possa tramutare un Giudice senza udire il Consiglio dell'ordine: il Senato nella discussione di quest'articolo potrà dire che sia troppo poco, che non basti un avviso consultivo, che sia necessaria una deliberazione; sarà questa una discussione di particolari, di specialità, argomento questo gravissimo che bisogna trattare maturamente. Devono gli onorevoli Colleghi ringraziare il Guardasigilli che ora dà loro un mezzo così efficace a riparare uno scandalo che credono sia avvenuto, e possa avvenire nell'ordine giudiziario.

L'onorevole Collega Musio parlava di altri fatti che accennerebbero a pressioni e punizioni fatte dal Ministro. Signori, secondo le dottrine che vi ho esposto il Ministro ha il diritto di revocare gli Ufficiali del Pubblico Ministero, che sono i suoi rappresentanti, e dar loro degli ordini e delle istruzioni.

È naturale che il Ministro risponda della revocazione di un Procuratore Generale dinanzi al Parlamento perchè è un fatto abbastanza grave. Quando trattasi di un Ministro che revoca un Prefetto, la è una quistione di fiducia; in politica, in polizia, in amministrazione non vi sono criteri certi, norme assolute e fisse: molto dipende dal senno pratico, del funzionario e dalle circostanze. Ma il Procuratore Generale ed il Ministro hanno un Codice comune da eseguire; vi dev'essere una divergenza grave, se il Ministro revoca un Procuratore Generale; il paese s'impossessa dell'avvenimento, si solleva la stampa, si solleva l'opinione pubblica e subito la questione è portata in Parlamento per vedere se ha ragione il Ministro, il quale dava un ordine, che credeva conforme alla legge, oppure il Procuratore Generale che non ha voluto obbedire al Ministro.

Che direste se il Senato, se il Parlamento

desse un ordine al Ministro, perchè lo facesse eseguire, e un Procuratore Generale, che lo crede contrario alla legge si rifiutasse? Direste che non può essere; ma se lo fosse, quali sarebbero i mezzi costituzionali per provvedere. Dunque io diceva, il Ministro era nel diritto di fare questo tramutamento o revoca; ma l'ha fatta in conformità della legge, o ha abusato del suo diritto? Io lo ignoro. Molti fatti sono stati accennati. Quello che è certo, sono fatti antichi, già coperti dal silenzio degl'interessati, e del Parlamento. Semplicemente mi è dispiaciuto che in Senato non si sia censurato solamente l'operato di Ministri passati, ma una solenne sentenza della Corte di Cassazione di Napoli. Il Senato non è un collegio supremo che stia al disopra della Corte di Cassazione, e che possa giudicare le sue sentenze; e pur si è tanto teneri dell'indipendenza dell'ordine giudiziario! bisogna che i Corpi legislativi siano anch'essi teneri di questa dote dell'autorità giudiziaria, e per quanto sia possibile, non la traggano a sindacati speciali per cose speciali.

Di che si trattava?

Signori, si trattava sventuratamente di un fatto che sarebbe molto meglio non si leggesse nella storia del nostro risorgimento, del fatto di Aspromonte: doveva giudicarsi; erano 4 le Corti di Cassazione. Cosa nuova; quattro Cassazioni indipendenti fra loro! L'Italia Meridionale era agitata; era sotto lo stato d'assedio. Che giudizi volete che si fossero fatti dalle Magistrature dell'Italia Meridionale? che libertà di difesa in uno stato d'assedio? Che libertà di giurati? Tutto il paese, d'altronde, era in rivoluzione se non materialmente, moralmente tutto.

Eppure, bisognava che una Corte avesse giudicato.

Allora il Ministro Guardasigilli, e non giudico se fece bene o male, perchè bisogna rimontare a quei tempi e valutar tutte le circostanze, il Ministro Guardasigilli credè dar ordine al suo agente, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, di presentare alla Corte di Cassazione la domanda di remissione ad altra Corte per ragione di pubblica sicurezza del giudizio su quel fatto doloroso.

Doveva; o pur no obbedire il suo rappresentante? Era questo il suo dovere; egli non aveva responsabilità in questa cosa; la sua responsa-

bilità era coperta da quella del Ministro, e la responsabilità del Ministro era giudicata, dal Parlamento, e dal paese.

Presentò dunque il Procuratore Generale la sua domanda. Che cosa ha che fare l'ordine dato del Ministro al suo rappresentante, e la domanda da costui presentata, coll'indipendente giudizio della Corte di Cassazione di Napoli? Quali erano i mezzi coi quali tanto il Ministro come il Pubblico Ministero potevano esercitare una malefica influenza sulla Corte di Cassazione? Quando si è giunti in Corte di Cassazione, si è giunti in un posto in cui c'è l'immovibilità della sede; specialmente quando è divenuta unica finiscono tutte queste questioni d'indipendenza e di pressione del potere esecutivo.

Ora, la Corte di Cassazione di Napoli disse così: siamo quattro Corti di Cassazione; dobbiamo noi reputarci quattro Corti distinte, come imperanti su quattro regni diversi? Le parve di no. Disse la Corte di Cassazione: siamo, è vero, quattro Corti di Cassazione indipendenti; ma il Regno è unico, e quando i giudici che da me dipendono non possono occuparsi di questa causa perchè non liberi, per cui non vi può essere libertà di difesa, libertà dei giurati, io credo di avere il diritto d'invitare una Corte sorella, d'indicare uno dei suoi giudici che possa con gran libertà giudicare questo fatto, il fatto cioè della insurrezione d'Aspromonte. Non vi era legge; ma, o Signori, *necessitas jus constituit*, diceva io stesso quando si discuteva in Senato il progetto della Corte di Cassazione.

Vi era una grande lacuna di diritto: fu veduta la cosa sì urgente, che poi vi fu una legge la quale provvide a che quando insorgono conflitti di attribuzioni fra Magistrati dipendenti da diverse Corti di Cassazione, si destini con Decreto Reale la Corte che deve definire quel conflitto.

Ora è a me dispiaciuto, lo ripeto novellamente, che siasi in quest'aula portata la questione su questo terreno.

Che ha che fare il Senato con le sentenze della Corte di Cassazione? Questa censura che si fa di una sentenza pubblicata senza che i giudici possano presentare le loro ragioni?

E parliamo d'indipendenza dell'ordine giudiziario! Dopo questi discorsi, dopo queste acri censure, dopo essere andati ricercando col fucellino tutti gli errori contenuti nella sentenza

della Corte di Cassazione di Napoli, quale ne sarà il prestigio, quale sarà l'autorità di questa Corte di Cassazione? sarà accresciuta, sarà diminuita?....

Signori, quale è il sistema che si sostituisce?

Una Magistratura senza relazioni di sorta col potere esecutivo, con un censore che riferisce al Parlamento ogni anno il modo come la giustizia sia stata amministrata.

Ma come rende questo conto?

Per mezzo di un Magistrato dell'ordine, nominato dall'ordine stesso, il quale manderà la sua Relazione, o interverrà egli stesso a fare questa Relazione in Parlamento? ma in ogni modo voi mettete così il rappresentante dell'ordine giudiziario nel caso di ricevere un solenne voto di sfiducia, voto che andrà a colpire poi tutti i capi dell'ordine che non si potranno certamente dimettere in massa.

Io non posso nel suo insieme giudicare questo sistema le cui parti non sono state ben definite; od almeno io non ho compreso dalla fuggitiva lettura tutto il congegno di questo progetto; ma le impressioni in me suscitate sono queste, vale a dire che si voglia costituire un potere giudiziario staccato da tutti gli altri poteri senza controllo efficace. Il potere legislativo è diviso in tre. La Camera dei Deputati, il Senato, il Re; il potere esecutivo riceve il controllo dal legislativo e dal giudiziario che nega sanzione ai suoi atti illegali, ha il controllo dell'opinione pubblica e della stampa.

Il potere giudiziario che non ha nessuna relazione col potere esecutivo anzi è il suo antagonista, avrebbe relazione col potere legislativo? In che consiste questa relazione? È naturale che il potere legislativo deve avere perciò la facoltà di modificare questo corpo, di potervi dare un voto di sfiducia. E quale sarebbe l'indipendenza dell'ordine giudiziario posto a discrezione dell'assemblea legislativa?

Ho voluto entrare in queste cose unicamente per fare comprendere al Senato quanto sia grave la censura di una legge esistente e sostituirvene un'altra di cui non sono definite le parti e il congegno, e come prima d'ogni riforma, essa debba essere divenuta coscienza del paese; e come sia inopportuno di occuparci di un mutamento sostanziale della legge organica attuale, nell'occasione di modeste modificazioni e di mutazioni di alcuni articoli della legge organica.

Se i Senatori hanno il diritto di iniziativa, se l'onorevole Senatore Musio è nel fermo convincimento, come credo, che l'organico attuale sia veramente una scuola d'intrigo, una bruttura d'Italia e di Francia, si affretti allora a presentare il suo progetto di legge il quale sarà esaminato dal Senato nelle forme consuete, e ciascuno dirà la sua opinione; il progetto sarà maturamente discusso, ed io gli auguro un compiuto trionfo, quantunque le mie opinioni sieno perfettamente contrarie.

Signori, si è parlato, di indipendenza, di magistratura, di pressioni esercitate, di garanzie maggiori; queste potranno dare il loro frutto; ma questo sarà nè abbondante nè maturo, se nel giudice non vi sia la profonda coscienza del dovere. La Magistratura è, e sarà quello che è e sarà il paese.

Il paese è colto e morale? e la magistratura che deve comprendere le migliori, e le più oneste intelligenze, sarà quale dev'essere per adempiere la sua missione.

Guai! se essa non avesse il sentimento del dovere. Anche quando voi andrete al sistema inglese di dare 30 o 40 mila lire a ciascun Giudice, come vuole l'onorevole Siotto-Pintor, e non saprei che ne direbbe il Ministro delle Finanze, anche quando il semplice Pretore avesse uno stipendio di 40 mila lire al pari del Presidente di Cassazione, anche quando voi renderete i giudici eguali fra di loro senza dritto a promozioni, senza aspirare a distinzioni onorifiche, per servizi straordinari, per lavori indefessi, per sacrifici che prestano nell'amministrazione della giustizia, anche quando avrete tutto questo, il giudice che non avrà vivo il sentimento del dovere, sarà un giudice pessimo. Rin vigoriamo la intelligenza e la coltura del paese, eleviamone la sua moralità; i partiti politici progrediscano nella loro educazione, non facciano delle discussioni sull'ordine giudiziario un'arma di ascendere al potere o di combatterlo, che lo riguardino qual è, la negazione di tutti i partiti, e noi avremo una Magistratura, ancora più elevata, ancora più indipendente di quello che non sia, indipendente dalle pressioni dal potere delle quali non temo, ma più ancora da quelle che ci vengono di lato e di sotto, dalle passioni disordinate, dall'amore della popolarità, e da tutte quelle condizioni esteriori che corrompono il cuore ed offuscano la intelligenza.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Ora si procederà allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione:

Progetto di legge per il pagamento delle imposte dirette mediante cedole del Consolidato.

Votanti	77
Favorevoli	74
Contrarii	3

(Il Senato approva.)

Domani seduta pubblica alle ore due: continuazione dello stesso ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6).